

## COMMISSIONE IX

# LAVORI PUBBLICI

CVII.

## SEDUTA DI VENERDÌ 15 FEBBRAIO 1963

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **ALESSANDRINI**

### INDICE

	PAG.
<b>Sui lavori della Commissione:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1337
CECCHERINI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> . . . . .	1338
<b>Proposte di legge (Discussione e approvazione):</b>	
GAGLIARDI ed altri e GOLINELLI ed altri: Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera. ( <i>Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato</i> ). (3909-4142-B) . . . . .	1338
PRESIDENTE' . . . . .	1338, 1341, 1346
LOMBARDI GIOVANNI, <i>Relatore</i> . . . . .	1348, 1341
GAGLIARDI . . . . .	1341
GOLINELLI . . . . .	1345
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1346

**La seduta comincia alle 9,05.**

DI NARDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Sui lavori della Commissione.**

PRESIDENTE. Siamo probabilmente ad una delle ultime sedute della nostra Commissione ed è giusto che facciamo un po' di bilancio di quello che la Commissione ha fatto in questi cinque anni.

Noi, in cinque anni, abbiamo avuto assegnati in sede referente 87 provvedimenti, di cui 19 disegni di legge e 68 proposte di legge.

In sede legislativa, abbiamo avuti assegnati 59 disegni di legge e 107 proposte di legge; in totale 166 provvedimenti.

Di questi, in sede referente, abbiamo esaminato 14 disegni di legge e 21 proposte di legge, complessivamente 35 provvedimenti.

Abbiamo esaminato, in sede legislativa, 54 disegni di legge e 176 proposte di legge, per un complessivo di 230 provvedimenti.

Abbiamo anche espresso, in cinque anni, 84 pareri.

Le riunioni della nostra Commissione in sede legislativa sono state 106, le riunioni in sede referente sono state 89. Poi abbiamo avuto riunioni congiunte con altre Commissioni, 12 in sede legislativa e 23 in sede referente.

Questo è il bilancio di cinque anni di attività della Commissione Lavori Pubblici; bilancio lusinghiero, non soltanto per il numero dei provvedimenti che sono stati trattati con una preparazione veramente esemplare da parte dei Commissari, ma anche per l'importanza dei provvedimenti che la nostra Commissione in questi cinque anni ha approvato: possiamo avere la certezza di avere dato al paese una serie di ottime leggi che certamente contribuiranno al progresso della società italiana.

E non posso fare a meno di rivolgere un ringraziamento vivissimo, anche a nome del Presidente, che questa mattina non ha potuto essere presente, ai colleghi di ogni settore po-

litico che hanno partecipato, in questi cinque anni, con diligenza, ai lavori della Commissione, e rivolgere anche un ringraziamento al Governo per la presenza e per l'assistenza che ha voluto dare ai lavori della Commissione.

Inoltre una parola di ringraziamento e di congratulazione, dobbiamo rivolgere ai nostri collaboratori, al Segretario della Commissione, dottor Trombetti, alla signorina Sancinelli ed ai colleghi che hanno coadiuvato il nostro lavoro.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo ed il Ministro dei lavori pubblici, che spesso ho avuto l'onore di rappresentare in questa Commissione, esprimono il loro compiacimento ed il loro ringraziamento a tutti i Commissari, di ogni parte politica, facenti parte della Commissione stessa, per il lavoro svolto con serietà, competenza ed obiettività. Forse la nostra Commissione, fra tutte le commissioni della Camera, ha spesso saputo spersonalizzarsi, sia pure nel rispetto ideologico di ciascuno, ha saputo spersonalizzarsi per affrontare i problemi con una visione il più possibile aderente alla realtà. E di questo ne va merito a tutti i gruppi politici, della maggioranza e dell'opposizione, e ne va merito al nostro Presidente che così brillantemente ha saputo condurre le discussioni veramente in limiti democratici e di responsabilità.

Mi associo al ringraziamento del nostro Presidente ai collaboratori non parlamentari della Commissione, al dottor Trombetti per l'opera coscienziosa, assidua, intelligente e spesso coraggiosa con cui ha assolto il compito affidatogli, e ai suoi collaboratori. Desidero ringraziare anche tutti i membri della Commissione per l'apporto dato alla risoluzione dei problemi che sono stati portati all'esame della Commissione.

**Discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri e Golinelli ed altri: Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera (Modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3909-B - 4142-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sul testo unificato delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Ferrari Aggradi, Matteotti Matteo, Orlandi, Ripamonti, Buttè, Concas, Scarlato, Martina Michele, Casati, Borghese, Toros, Carra, Azimonti, Corona Giacomo, Perdonà

(3909) e dei deputati Golinelli, Busetto, Napolitano Giorgio, Ravagnan, Tonetti, Marchesi, Vidali, Ambrosini, Ferrari Francesco e Cavazzini (4142): Nuovo ampliamento del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.

Come i colleghi ricorderanno, il provvedimento è stato ampiamente trattato da questa Commissione, che lo approvò all'unanimità; è stato poi ulteriormente approfondito dal Senato, che ce lo ha restituito con alcuni emendamenti, dei quali uno è di natura finanziaria e per esso occorre attendere il parere della Commissione Bilancio, che dovrebbe giungere tra poco.

L'onorevole Lombardi Giovanni, relatore del provvedimento, ha facoltà di riferire sulle modificazioni apportate dal Senato.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Con l'emendamento all'articolo 2 si invita il Consorzio a predisporre il nuovo piano regolatore generale e i progetti esecutivi delle opere occorrenti per l'attuazione del provvedimento. A mio avviso tale precisazione voluta dal Senato è buona. Sempre all'articolo 2, il Senato ha proposto un emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, con il quale si precisa che l'intervento del comune di Mira è fatto salvo là dove si è fuori dal limite di ampliamento della zona industriale, mentre la proposta della Camera poteva far dubitare che ci fosse una sovrapposizione di autorità. Anche tale emendamento è opportuno.

L'articolo 4 è stato modificato dal Senato al primo comma. Sono state infatti soppresse le parole « anche prima della loro conterminazione ».

Al primo comma dell'articolo 5 il Senato ha tolto le parole « in base alle condizioni in cui esse si trovavano al 1° luglio 1962 e indipendentemente dalla possibilità della loro successiva utilizzazione ». Sulla soppressione di questa frase confesso di essere un poco perplesso, in quanto sono più favorevole all'articolo così come era stato formulato alla Camera piuttosto che alla nuova dizione proposta dal Senato.

Circa, poi, l'articolo 6 il Senato ha voluto sostituirlo con il seguente: « A partire dal 1° luglio 1963 il Consorzio di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, è sostituito di pieno diritto da un Consorzio obbligatorio tra i comuni di Venezia e di Mira, la provincia di Venezia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, ferme restando le quote di partecipazione ivi stabilite e i rispettivi impegni.

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

Il comune di Mira, entrando a far parte del Consorzio obbligatorio è tenuto ad apportare tre quote di 1 milione di lire ciascuna e ad assumere l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 30 milioni annui.

Al Consorzio possono chiedere di essere ammessi quei comuni della provincia di Venezia che dimostrino comunque di avere interesse al nuovo ampliamento portuale.

Ogni comune può partecipare con un massimo di tre quote di 1 milione di lire ciascuna, assumendo l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 10 milioni di lire per ciascuna quota sottoscritta. Nella rappresentanza di ciascun ente locale sarà compresa la minoranza consiliare.

La provincia di Venezia è autorizzata a surrogare i comuni negli impegni finanziari relativi alla partecipazione al Consorzio ».

In questo articolo 6 abbiamo avuto una extrapolazione rispetto all'articolo 6 originario della Camera. Le lettere *a)*, *b)* e *c)* sono state trasportate dal Senato all'articolo 7 in modo da fissare tutta l'attenzione sulla composizione degli organi del Consorzio. In sostanza, qui c'è un cambiamento dovuto alla misura della quantità di partecipazione.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 7 nel seguente testo:

« Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione, composto di 32 membri, di cui sei nominati dalla provincia di Venezia, sei dal Comune di Venezia, sei dal Comune di Mira, dodici dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, due dal Provveditorato al porto di Venezia.

Il Consorzio sostituisce di pieno diritto il Consorzio di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, ferme restando le partecipazioni ivi stabilite e i rispettivi impegni.

Il Comune di Mira, entrando a far parte del Consorzio obbligatorio è tenuto ad apportare sei quote di cinquecentomila lire ciascuna e ad assumere l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 30 milioni annui.

Al Consorzio possono chiedere di essere ammessi quei Comuni della provincia di Venezia che dimostrino di avere comunque interesse al nuovo ampliamento portuale.

Ogni comune può partecipare con un massimo di sei quote di cinquecentomila lire ciascuna, assumendo l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di cinque milioni di lire per ciascuna quota sotto-

scritta. Nella rappresentanza di ciascun ente locale sarà compresa la minoranza consiliare.

La provincia di Venezia è autorizzata a surrogare i Comuni negli impegni finanziari relativi alla partecipazione al Consorzio.

Le norme di funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello Statuto che sarà emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il Consorzio è ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro, ed ha la durata di anni 35 dall'approvazione dello statuto.

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e disciplinare l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, ed in particolare:

*a)* promuovere le espropriazioni per pubblica utilità delle aree da utilizzare agli scopi di cui sopra;

*b)* assumere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per una idonea e completa sistemazione delle aree;

*c)* procedere direttamente alla vendita delle aree sulla base dei programmi di cui al successivo articolo 8.

Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione composto di 21 membri, di cui 3 nominati dalla provincia di Venezia, 3 dal comune di Venezia, 3 dal comune di Mira, 6 dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Venezia, 1 dal Provveditorato al porto di Venezia, 2 in rappresentanza dei datori di lavoro della provincia di Venezia, 2 in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative della provincia di Venezia. Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione il Presidente del Magistrato delle acque.

Le norme di funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello statuto, da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.

Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passeranno al patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività saranno ripartite a carico dei consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 8 nel seguente testo:

« La cessione delle aree sarà effettuata da parte del Consorzio, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base di programmi di utilizzazione della zona nei quali saranno seguiti criteri orientativi di preferenza nell'ordine seguente:

a) utilizzazione dell'area connessa ad incremento dell'attività marittima e portuale;

b) completamente dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano aziende della provincia e della Regione;

c) incremento del livello di occupazione che può derivare — direttamente od indirettamente — nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;

d) esigenze di sicurezza, di igiene pubblica e di incolumità degli abitanti.

Alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti ed aziende statali e a partecipazione statale è concesso un diritto di preferenza, a parità di condizioni, nell'utilizzazione delle aree da destinare ad impianti industriali.

Ai fini del presente articolo i programmi saranno redatti tenendo conto degli aspetti economici generali dell'area regionale circostante, nonché degli aspetti demografici, sociologici e urbanistici relativi, sulla base di adeguate previsioni in ordine all'opportunità economica, tecnologica e merceologica dei singoli insediamenti produttivi ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« La cessione delle aree sarà effettuata da parte del Consorzio sulla base di programmi di utilizzazione della zona nei quali saranno seguiti criteri orientativi di preferenza nell'ordine seguente:

a) utilizzazione dell'area connessa ad incremento dell'attività marittima e portuale;

b) completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano aziende della provincia e della Regione;

c) incremento del livello di occupazione che può derivare — direttamente od indirettamente — nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;

d) esigenze di sicurezza, di igiene pubblica e di incolumità degli abitanti.

Ai fini del presente articolo i programmi saranno redatti tenendo conto degli aspetti economici generali dell'area regionale circostante, nonché degli aspetti demografici, sociologici e urbanistici relativi, sulla base di

adeguate previsioni in ordine all'opportunità economica, tecnologica e merceologica dei singoli insediamenti produttivi ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

« Spetta al Ministero dell'industria e commercio la vigilanza sull'attività del consorzio.

Il Ministero, in caso di violazione di legge o di difformità degli atti o provvedimenti dal piano generale, può invitare il consorzio a provvedere, assegnandogli un termine e, in difetto, qualora il consorzio non provveda e ciò possa comportare gravi danni al consorzio stesso e alla utilizzazione della zona, può sciogliere, con motivato provvedimento, il consiglio d'amministrazione, nominando un commissario.

L'amministrazione normale dovrà essere ricostituita entro tre mesi dall'avvenuto scioglimento.

Il controllo ordinario della gestione amministrativa e finanziaria del consorzio viene esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri, di cui: uno con funzione di presidente, nominato dal Presidente della Corte dei conti; uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici tra i funzionari del Magistrato alle acque; uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici tra i funzionari del Magistrato alle acque; uno nominato dal Ministro delle finanze tra i funzionari dell'intendenza di finanza di Venezia ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Spetta al Ministero dell'industria e commercio la vigilanza sull'attività del consorzio.

Il Ministero, in caso di violazione di legge o di difformità degli atti o provvedimenti dal piano generale, può invitare il consorzio a provvedere, assegnandogli un termine e, in difetto, qualora il consorzio non provveda e ciò possa comportare gravi danni al consorzio stesso e alla utilizzazione della zona, può sciogliere, con motivato provvedimento, il consiglio d'amministrazione, nominando un commissario.

L'amministrazione normale dovrà essere ricostituita entro tre mesi dall'avvenuto scioglimento.

Il controllo ordinario della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio viene esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri, di cui: uno, con funzione di presidente, nominato dal Ministro dei lavori

pubblici, uno, nominato dal Ministro delle finanze ed uno, nominato dal Ministro per la marina mercantile ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

« Il Consorzio è esente da qualsiasi imposizione agli effetti di ricchezza mobile, imposta di società, registro e bollo.

Tutti gli atti e i contratti del Consorzio sono considerati atti e contratti dell'amministrazione dello Stato.

I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, manutenzione ed esercizio delle opere di cui all'articolo 1 sono esenti da ogni imposta o tassa comunale ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il reddito del Consorzio non è assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di categoria B, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere e attrezzature consortili, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato avanzi di gestione da iscrivere in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B nell'esercizio sul quale è avvenuta l'utilizzazione.

Il Consorzio è esente da imposta sulle società.

I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, manutenzione ed esercizio delle opere di cui all'articolo 1 sono esenti da ogni imposta o tassa comunale ».

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

« La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e i loro Istituti finanziari, nonché le sezioni di opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga ai relativi Statuti, a concedere mutui trentacinquennali, a tasso di favore, al Consorzio per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge.

Il Consorzio è anche autorizzato alla emissione di prestiti obbligazionari ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il Consorzio è autorizzato alla emissione di prestiti obbligazionari ».

Il Senato ha apportato delle riduzioni ad alcune possibilità e potestà concesse dalla Camera. In qualche caso si è avuto un miglioramento ed in qualche caso un peggioramento, questo nel complesso.

PRESIDENTE. Il Relatore è favorevole all'approvazione?

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Giunti al punto in cui siamo ci conviene approvare pur di avere qualche cosa.

GAGLIARDI. Io ringrazio il Ministro ed il Sottosegretario che hanno al Senato ed alla Camera seguito e migliorato, per alcuni aspetti, la proposta di legge, consentendo che potesse giungere all'approvazione senza le gravi mutilazioni alle quali sembrava, in un primo momento, dovesse essere sottoposta da parte del Senato.

Queste mutilazioni dettate da interessi settoriali, territoriali ed economici, hanno avuto il peggio di fronte all'interesse pubblico generale, così come deve avvenire in democrazia.

Occorre, però, respingere le affermazioni fatte dal Presidente dell'altra Assemblea sul contenuto della proposta e sul modo come era stata stesa. Queste affermazioni toccano la onorabilità di questa Assemblea.

PRESIDENTE. L'onorevole Ceccherini ha qualche cosa da aggiungere.

CECCHERINI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Dopo la relazione ampia ed esauriente del nostro Relatore non posso che invitare i Commissari a dare il loro assenso a questa proposta di legge il cui cammino è stato un po' laborioso. Speriamo che questa legge venga accolta favorevolmente in quanto anche il Governo ritiene che sia utile per il potenziamento economico di una zona depressa e che merita l'attenzione di tutti i parlamentari italiani.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modificazioni del Senato.

All'articolo 2 sono stati modificati il primo e l'ultimo comma. Do lettura dell'articolo nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« Nell'area di ampliamento così determinata, il Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera appronterà i necessari piani di massima ed i relativi progetti esecutivi, da approvarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e, per quanto attiene alla salvaguardia lagunare, del Magistrato alle acque.

Le dette approvazioni sostituiscono le speciali autorizzazioni di cui all'articolo 11 del decreto-legge 10 giugno 1936, n. 1853, convertito in legge 7 gennaio 1937, n. 191.

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

Alle opere necessarie per l'esecuzione dei progetti si applicano, in quanto non contrastanti con le presenti norme, le disposizioni di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233.

La spesa autorizzata con l'articolo 6 della legge 13 giugno 1961, n. 528, resta destinata alla esecuzione delle opere occorrenti per la apertura del canale marittimo Malamocco-Marghera, quale opera più urgente per deviare il traffico marittimo dal centro storico della città di Venezia e consentire la discarica di petroliere di grande tonnellaggio.

I piani di massima e i relativi progetti esecutivi, di cui al primo comma del presente articolo, dovranno essere coordinati con le prescrizioni del Piano regolatore generale del Comune di Mira e degli altri Comuni interessati per territorio ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato il primo comma:

« Nell'area di ampliamento così determinata saranno predisposti dal Consorzio di cui al successivo articolo 6 il nuovo piano regolatore generale, in sostituzione del progetto 6 giugno 1956 indicato nell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1960, n. 1233, nonché i piani di massima ed i relativi progetti esecutivi delle opere occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Essi saranno approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Magistrato alle acque, per quanto attiene alla salvaguardia della laguna ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La VII Commissione del Senato ha così modificato l'ultimo comma:

« Fuori del perimetro della zona di cui all'articolo 1 sono fatte salve, anche ai fini del necessario coordinamento con il retroterra, le destinazioni di zona previste dal piano regolatore generale del comune di Mira e degli altri comuni interessati per territorio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il Senato ha apportato un'altra modifica al primo comma dell'articolo 4. Do lettura di detto articolo 4 nel testo approvato dalla nostra Commissione.

« Le aree di cui all'elenco allegato (allegato B) e gli specchi d'acqua appartenenti allo Stato compresi nel perimetro di cui al-

l'articolo 1, sono ceduti, anche prima della loro conterminazione, al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera.

Restano escluse dalla cessione le aree e gli specchi d'acqua che debbono far parte del demanio marittimo portuale, da definire ai sensi degli articoli 31 e seguenti del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché le aree che siano destinate a sede di opere pubbliche ».

Le aree, che, anche dopo la loro cessione, venissero a far parte del demanio marittimo e quelle che verranno destinate a sede di opere pubbliche saranno retrocesse allo Stato, previo scomputo del loro valore, al prezzo di cessione ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato il primo comma:

« Le aree di cui all'elenco allegato (allegato B) e gli specchi d'acqua appartenenti allo Stato compresi nel perimetro di cui all'articolo 1, sono ceduti al Consorzio per lo sviluppo del porto e zona industriale di Venezia-Marghera ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La VII Commissione del Senato ha modificato il primo comma dell'articolo 5. Do lettura di detto articolo 5 nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« Il valore delle aree cedute al Consorzio è determinato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della marina mercantile, in base alle condizioni in cui esse si trovavano al 1° luglio 1962 e indipendentemente dalle possibilità della loro successiva utilizzazione.

Gli atti di cessione sono esenti da ogni onere fiscale.

L'importo relativo a ciascuna parte di aree viene versato dal Consorzio all'Amministrazione finanziaria dello Stato, a mano a mano che il Consorzio medesimo prende possesso di esse.

All'atto in cui l'Amministrazione finanziaria introita le somme, queste vengono accreditate al Ministero dei lavori pubblici, in uno speciale capitolo denominato: « Opere marittime - lavori per l'ampliamento del porto di Venezia e della zona industriale di Venezia-Marghera ».

Con i fondi di detto capitolo il Ministero dei lavori pubblici provvede ad eseguire le opere pubbliche di cui all'articolo 2, ovvero

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

a finanziarle dopo averle affidate in concessione al Consorzio, ai sensi della legge 20 ottobre 1960, n. 1233 ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato il primo comma:

« Il valore delle aree appartenenti allo Stato cedute al Consorzio è determinato dal Ministero delle finanze, di concerto con il Ministero della marina mercantile ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

La VII Commissione del Senato ha interamente sostituito l'articolo 6.

Do lettura del testo approvato dalla nostra Commissione:

« È costituito un Consorzio obbligatorio tra i Comuni di Venezia e di Mira, la provincia di Venezia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia e il Provveditorato al porto di Venezia.

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e disciplinare l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera ed in particolare:

a) promuovere le espropriazioni per pubblica utilità delle aree da utilizzare agli scopi di cui sopra;

b) assumere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per una idonea e completa sistemazione delle aree;

c) procedere direttamente alla vendita delle aree sulla base dei programmi di cui al successivo articolo 8.

Il Consorzio è Ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro ed ha la durata di anni 20 dall'approvazione dello statuto.

Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passano nel patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività saranno a carico dei consorziati, in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ».

LA VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« A partire dal 1° luglio 1963 il Consorzio di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, è sostituito di pieno diritto da un Consorzio obbligatorio tra i comuni di Venezia e di Mira, la provincia di Venezia, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia ed il Provveditorato al porto di Venezia, ferme restando le quote di partecipazione ivi stabilite ed i rispettivi impegni.

Il comune di Mira, entrando a far parte del Consorzio obbligatorio è tenuto ad apportare tre quote di 1 milione di lire ciascuna e ad assumere l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 30 milioni annui.

Al Consorzio possono chiedere di essere ammessi quei comuni della provincia di Venezia che dimostrino di avere comunque interesse al nuovo ampliamento portuale.

Ogni comune può partecipare con un massimo di tre quote di 1 milione di lire ciascuna, assumendo l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 10 milioni di lire per ciascuna quota sottoscritta. Nella rappresentanza di ciascun Ente locale sarà compresa la minoranza consiliare.

La provincia di Venezia è autorizzata a surrogare i comuni negli impegni finanziari relativi alla partecipazione al Consorzio ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

La VII Commissione del Senato ha anche sostituito l'articolo 7. La nostra Commissione aveva approvato detto articolo 7 nel seguente testo:

« Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione, composto di 32 membri, di cui sei nominati dalla provincia di Venezia, sei dal Comune di Venezia, sei dal Comune di Mira, dodici dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia, due dal Provveditorato al porto di Venezia.

Il Consorzio sostituisce di pieno diritto il Consorzio di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1233, ferme restando le partecipazioni ivi stabilite e i rispettivi impegni.

Il Comune di Mira, entrando a far parte del Consorzio obbligatorio è tenuto ad apportare sei quote di cinquecentomila lire ciascuna e ad assumere l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di 30 milioni annui.

Al Consorzio possono chiedere di essere ammessi quei Comuni della provincia di Venezia che dimostrino di avere comunque interesse al nuovo ampliamento portuale.

Ogni comune può partecipare con un massimo di sei quote di cinquecentomila lire ciascuna, assumendo l'impegno di contribuzione alle spese con 35 annualità posticipate di cinque milioni di lire per ciascuna quota sottoscritta. Nella rappresentanza di ciascun ente locale sarà compresa la minoranza consiliare.

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

La provincia di Venezia è autorizzata a surrogare i Comuni negli impegni finanziari relativi alla partecipazione al Consorzio.

Le norme di funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello Statuto che sarà emanato dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile ».

La VII Commissione del Senato lo ha così modificato:

« Il Consorzio è ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro, ed ha la durata di anni 35 dall'approvazione dello statuto.

Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e disciplinare l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, ed in particolare:

a) promuovere le espropriazioni per pubblica utilità delle aree da utilizzare agli scopi di cui sopra;

b) assumere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per una idonea e completa sistemazione delle aree;

c) procedere direttamente alla vendita delle aree sulla base dei programmi di cui al successivo articolo 8.

Il Consorzio è retto da un Consiglio di amministrazione composto di 21 membri, di cui 3 nominati dalla provincia di Venezia, 3 dal comune di Venezia, 3 dal comune di Mira, 6 dalla Camera di commercio industria e agricoltura di Venezia, 1 dal Provveditorato al porto di Venezia, 2 in rappresentanza dei datori di lavoro della provincia di Venezia, 2 in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative della provincia di Venezia. Fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione il Presidente del Magistrato delle acque.

Le norme di funzionamento del Consorzio saranno stabilite nello statuto, da emanarsi dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria e commercio, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e della marina mercantile.

Le eventuali rimanenze attive che avessero a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passeranno al patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività saranno ripartite a carico dei consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La VII Commissione del Senato ha modificato il primo comma dell'articolo 8 ed ha soppresso il penultimo comma.

Do lettura di detto articolo 8 nel testo approvato dalla nostra Commissione:

« La cessione delle aree sarà effettuata da parte del Consorzio, sentite le organizzazioni sindacali, sulla base di programmi di utilizzazione della zona nei quali saranno seguiti criteri orientativi di preferenza nell'ordine seguente:

a) utilizzazione dell'area connessa ad incremento dell'attività marittima e portuale;

b) completamento dei cicli produttivi esistenti nei settori in cui operano aziende della provincia e della Regione;

c) incremento del livello di occupazione che può derivare — direttamente od indirettamente — nella zona e nel territorio provinciale dall'investimento aziendale;

d) esigenze di sicurezza, di igiene pubblica e di incolumità degli abitanti.

Alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti ed aziende statali e a partecipazione statale è concesso un diritto di preferenza, a parità di condizioni, nell'utilizzazione delle aree da destinare ad impianti industriali.

Ai fini del presente articolo i programmi saranno redatti tenendo conto degli aspetti economici generali dell'area regionale circostante, nonché degli aspetti demografici, sociologici e urbanistici relativi, sulla base di adeguate previsioni in ordine all'opportunità economica, tecnologica e merceologica dei singoli insediamenti produttivi ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato il primo comma:

« La cessione delle aree sarà effettuata da parte del Consorzio sulla base di programmi di utilizzazione della zona nei quali saranno seguiti criteri orientativi di preferenza nell'ordine seguente: ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione il mantenimento del penultimo comma soppresso dalla VII Commissione del Senato.

(Non è approvato).

Il penultimo comma s'intende quindi soppresso.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 9 nel seguente testo:

« Spetta al Ministero dell'industria e commercio la vigilanza sull'attività del consorzio.



## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

Il Ministero, in caso di violazione di legge o di difformità degli atti o provvedimenti dal piano generale, può invitare il consorzio a provvedere, assegnandogli un termine e, in difetto, qualora il consorzio non provveda e ciò possa comportare gravi danni al consorzio stesso e alla utilizzazione della zona, può sciogliere, con motivato provvedimento, il consiglio d'amministrazione, nominando un commissario.

L'amministrazione normale dovrà essere ricostituita entro tre mesi dall'avvenuto scioglimento.

Il controllo ordinario della gestione amministrativa e finanziaria del consorzio viene esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri, di cui: uno con funzione di presidente, nominato dal Presidente della Corte dei conti; uno nominato dal Ministro dei lavori pubblici tra i funzionari del Magistrato alle acque; uno nominato dal Ministro delle finanze tra i funzionari dell'intendenza di finanza di Venezia ».

La VII Commissione del Senato ha così modificato l'ultimo comma:

« Il controllo ordinario della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio viene esercitato da un collegio di revisori composto di tre membri, di cui: uno, con funzione di presidente, nominato dal Ministro dei lavori pubblici, uno, nominato dal Ministro delle finanze ed uno, nominato dal Ministro per la marina mercantile ».

Pongo in votazione l'ultimo comma nel testo del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 10 nel seguente testo:

« Il Consorzio è esente da qualsiasi imposizione agli effetti di ricchezza mobile, imposta di società, registro e bollo.

Tutti gli atti e i contratti del Consorzio sono considerati atti e contratti dell'amministrazione dello Stato.

I materiali destinati alla costruzione, ampliamento, manutenzione ed esercizio delle opere di cui all'articolo 1 sono esenti da ogni imposta o tassa comunale ».

La VII Commissione del Senato, lasciando inalterato l'ultimo comma, ha sostituito così i primi due:

« Il reddito del Consorzio non è assoggettabile ad imposta di ricchezza mobile di ca-

tegoria B, nei limiti in cui risulta destinato alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere e attrezzature consortili, a condizione che sia accantonato in apposito fondo denominato avanzi di gestione da iscriverne in bilancio. La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

Gli accantonamenti utilizzati per scopi diversi da quelli su indicati concorrono a formare il reddito imponibile di categoria B nell'esercizio sul quale è avvenuta l'utilizzazione.

Il Consorzio è esente da imposta sulle società ».

Pongo in votazione i primi tre commi nel testo della Commissione del Senato.

(È approvato).

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 11 nel seguente testo:

« La Cassa depositi e prestiti, il Consorzio di credito per le opere pubbliche, le Casse di risparmio e i loro Istituti finanziari, nonché le sezioni di opere pubbliche degli Istituti di credito fondiario sono autorizzati, anche in deroga ai relativi Statuti, a concedere mutui trentacinquennali, a tasso di favore, al Consorzio per l'esecuzione delle opere di cui alla presente legge.

Il Consorzio è anche autorizzato alla emissione di prestiti obbligazionari ».

La VII Commissione del Senato sopprimendo il primo comma ha approvato l'articolo 11 in questa formulazione:

« Il Consorzio è autorizzato alla emissione di prestiti obbligazionari ».

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo del Senato.

(È approvato).

Comunico che la Commissione bilancio della Camera ha dato parere favorevole per quanto riguarda le modificazioni di natura finanziaria.

GOLINELLI. Desidero fare una breve dichiarazione di voto. La nostra parte respinge certi apprezzamenti che sono stati avanzati dall'altro ramo del Parlamento a proposito di questa proposta di legge. Se vi fosse stato tempo sufficiente noi avremmo insistito per respingere alcuni degli emendamenti approvati dal Senato. Di fronte al fatto che il tempo

## III LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 15 FEBBRAIO 1963

manca, e sebbene alcune modificazioni appor-  
tate dal Senato alla proposta di legge ci ap-  
paiano negative, noi voteremo favorevolmente  
per l'approvazione di questa legge.

Desidero indicare, a proposito degli emen-  
damenti, i punti che a nostro giudizio peg-  
giorano le decisioni che erano state preceden-  
tamente prese. Innanzitutto riteniamo che sia  
stato complicato l'indispensabile coordina-  
mento che vi doveva essere tra le nuove zone  
di insediamento industriale ed il piano rego-  
latore dei comuni che intorno a questa zona  
hanno una loro giurisdizione.

Pensiamo, inoltre, che risulti dannosa nei  
confronti della nostra decisione la composi-  
zione del Consorzio. Riteniamo particolar-  
mente lesivo e grave il fatto che si siano ri-  
pristinate le quote di partecipazione al Con-  
sorzio perché in questo modo alcuni comuni  
avranno gravi difficoltà per parteciparvi. Non  
c'è dubbio infatti che comuni come Campa-  
gna Lupia, Paniga e Spinea incontreranno  
estreme difficoltà per partecipare al Con-  
sorzio.

Siamo perplessi dinanzi alle giustificazioni  
addotte e non comprendiamo il perché si sia  
eliminato il punto in cui si intendeva dare  
una preferenza alle amministrazioni dello  
Stato, agli enti ed aziende statali o a parte-  
cipazione statale, a parità di condizioni, nella  
utilizzazione delle aree da destinare ad im-  
pianti industriali.

La soppressione di questo comma non ci  
soddisfa e siamo convinti che rappresenti un  
peggioramento circa l'orientamento che il Go-  
verno ha avuto modo di manifestare in segui-  
to all'insediamento dell'industria a partecipa-  
zione statale.

Infine, era molto meglio mantenere a fa-  
vore del Consorzio certe facilitazioni, sia di  
ordine finanziario per l'acquisto dei territori,  
sia di natura fiscale.

Nonostante ciò, per le ragioni che ho avuto  
modo di esporre precedentemente, noi diamo  
voto favorevole alla proposta di legge, della

quale ci riteniamo una delle forze determi-  
nanti.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà  
subito votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scru-  
tinio segreto della proposta di legge oggi esa-  
minata.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione della  
proposta di legge:

GAGLIARDI ed altri; GOLINELLI ed altri:  
« Nuovo ampliamento del porto e zona indu-  
striale di Venezia-Marghera » (3909-B 4142-B).

Presenti e votanti . . . . .	34
Maggioranza . . . . .	18
Voti favorevoli . . . . .	34
Voti contrari . . . . .	0

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alessandrini, Amendola Pietro, Angelini  
Giuseppe, Arenella, Azimonti, Baroni, Bec-  
castrini, Biagioni, Borghese, Bottonelli, Bu-  
setto, Buzzetti, Carra, Cavazzini, Cengarle,  
Cianca, Cibotto, Colombo Renato, Curti Iva-  
no, D'Arezzo, De Capua, De Pasquale, Di Leo,  
Di Nardo, Frunzio, Gagliardi, Giorgi, Lom-  
bardi Giovanni, Marconi, Martina, Misefari,  
Pigni, Ripamonti, Zappa.

È in congedo: Segreto.

**La seduta termina alle 10,45.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI